

DISEGNO DI LEGGE  
n. 1222

Modifica all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, in materia di messa al bando delle munizioni a grappolo

d'iniziativa del sen. MARCENARO

Onorevoli Senatori! - La Convenzione firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997 sulla messa al bando delle mine antipersona (ratificata ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106) ha costituito una tappa fondamentale nel cammino che i «costruttori di pace» stanno percorrendo verso un mondo che «tolga la parola» alle armi e che, in particolare, persegue l'obiettivo di salvare i bambini e i civili innocenti dalla minaccia diffusa e costante delle mine antipersona.

Questa alta conquista di civiltà, il cui merito va anche al Parlamento italiano, oggi richiede a tutti noi un ulteriore impegno nella stessa direzione attraverso la messa al bando delle bombe a grappolo denominate anche «*cluster bomb*». Nel maggio 2008 oltre cento Paesi hanno dato inizio, a Dublino, alla Conferenza che si pone tale obiettivo, e dopo Ottawa sappiamo che è possibile ottenere un altro successo.

Non mancano le difficoltà perché molti Paesi importanti nel mondo, quali Stati Uniti d'America, Cina e Russia, tendono a porre delle limitazioni, ma il Parlamento italiano può cominciare a fare la sua parte.

Nel sessantesimo anniversario della Dichiarazione di diritti universali dell'uomo, non possiamo essere sordi agli appelli che si levano dalle più alte autorità morali della terra.

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) Ban Ki-moon ha rivolto un forte appello per la messa al bando di queste armi, e l'Italia, Paese che è forte sostenitore del ruolo dell'ONU nel mondo, deve trovare nel Parlamento un attivo e forte sostenitore di questa proposta, che non è posta direttamente sotto l'egida dell'ONU, ma ciò solo per evitare veti che sarebbero fatali.

Anche Papa Benedetto XVI ha rivolto una supplica a tutti gli uomini di buona volontà per bandire queste armi terribili e il Parlamento italiano non può ignorare un appello che coincide così fortemente con l'articolo 11 della Costituzione.

Il Parlamento italiano è stato il primo al mondo ad adottare uno strumento parlamentare contro le mine, approvando la risoluzione Salvoldi per lo sminamento del Kurdistan nel 1992, che ha costituito il modello per altri Paesi europei e per l'inizio della campagna antimine: abbiamo un primato che ci fa onore!

Nonostante ciò l'Italia ha nei propri arsenali munizioni *cluster*. L'Italia ha inoltre partecipato a missioni internazionali nelle quali è stato fatto uso, da parte di forze alleate, di munizioni *cluster* (ad esempio in Kosovo), anche se non risulta averne mai fatto uso direttamente. Il nostro Paese risulta, però, anche Paese produttore. Un fatto grave, anche se lo stoccaggio, la produzione e la vendita di una simile arma si devono al fatto che queste armi micidiali, i cui effetti sono del tutto assimilabili a quelli delle mine antipersona (se non addirittura più gravi), sono completamente legali. Infatti, sia la legge 29 ottobre 1997, n. 374, che mette al bando le mine antipersona sul territorio italiano, sia la citata Convenzione di Ottawa del 3 dicembre 1997 danno una definizione di mina basata sul

progetto dell'ordigno e non sugli effetti che questo produce.

Se da un lato il successo del trattato si deve almeno in parte proprio alla specificità del suo oggetto (le mine antipersona), questo ha comportato che rimanessero escluse armi altrettanto indiscriminate e con effetti di fatto assimilabili a quelli delle mine antipersona: tra queste, le mine anticarro e, appunto, le munizioni *cluster*.

L'Italia, nel 1999, quando aerei della NATO di ritorno alla base di Aviano dopo le missioni in Serbia e in Kosovo hanno rilasciato nell'Adriatico, in manovre di emergenza, 235 bombe, comprese alcune bombe a grappolo, ha sperimentato direttamente gli effetti di questi ordigni in seguito ad alcuni incidenti causati dal ripescaggio degli stessi da parte dei pescatori operanti nell'Adriatico settentrionale. E ad oggi non si ha notizia certa della completa bonifica del sito marino interessato.

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di includere tutte le munizioni *cluster* o sub-munizioni delle bombe a grappolo, che hanno effetti assimilabili a quelli delle mine antipersona, nella definizione di mine antipersona, di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 374 del 1997.

## **DISEGNO DI LEGGE**

### **Art. 1.**

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, dopo le parole: «dispositivo od ordigno» sono inserite le seguenti: «, incluse le submunizioni delle munizioni a grappolo,».

### **Art. 2.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.